

STUDIO LEGALE  
GATTAMELATA E ASSOCIATI

WWW.GATTAMELATAEASSOCIATI.IT

ROMA  
VIA DI MONTE FIORE, 22  
VIA DELLA LUCE, 56



MILANO  
VIA HOEPLI, 3

AVV. STEFANO GATTAMELATA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
DOCENTE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
SSDA UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. PROF. MARINA D'ORSOGNA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. RENZO CUONZO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
DOCENTE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

AVV. FRANCESCA ROMANA FELEPPA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
PHD IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

AVV. ALBERTO MARIA FLORIDI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. ALESSIO GATTAMELATA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

*OF COUNSEL*  
AVV. GIULIO GUARNACCI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
ESPERTO DI DIRITTO DEL LAVORO

AVV. ALESSANDRO FALASCA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DOTT.SSA GIULIA RICCHIUTI

DOTT. VITTORIO MUZI

Roma, 2 novembre 2020

**Oggetto: Emergenza Covid 19 – News letter GeA n. 7 del 2 novembre 2020**

Gentilissime/i,

alla luce dell'entrata in vigore del recente D.L. n. 137/2020 -pubblicato in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020- che detta nuove misure volte alla gestione di tale nuova fase della emergenza epidemiologica in corso, desideriamo fornire in breve qualche indicazione utile in ordine allo svolgimento dell'attività giudiziaria, in particolare di quella amministrativa, tributaria e contabile.

\*\*\*

**1. Lo svolgimento delle udienze dinanzi al Giudice Amministrativo.**

L'art. 25, D.L. N. 137/2020 prevede l'introduzione di nuove misure in materia di giustizia amministrativa, in particolare regolando lo svolgimento dei giudizi amministrativi in trattazione **nel periodo compreso tra il 9 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**. A tal fine vengono ripristinati gli strumenti processuali già sperimentati nei mesi passati (passaggio in decisione sulla base degli scritti, richiesta di discussione da remoto, come previsti dall'art. 4, co. 1, D.L. n 28/2020, conv. L. 25 giugno 2020, n. 70), prevedendosi più nel dettaglio che:

*i)* con riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio calendarizzate dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l'applicazione delle disposizioni dettate dal citato articolo 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020, che disciplinano la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite (con istanza da depositarsi entro il termine previsto per le memorie di replica per le udienze di merito; ovvero cinque giorni prima per le udienze cautelari) o d'ufficio, su disposizione del giudice.

L'istanza di discussione da remoto è accolta dal Presidente del Collegio se presentata congiuntamente dalle parti; sarà invece oggetto di valutazione da parte del medesimo Presidente in tutti i restanti casi (presentazione di una o alcune delle parti, opposizione, ecc.).

Restano comunque ferme: *a)* la possibilità per il Collegio, di disporre la discussione orale laddove dallo stesso ritenuta necessaria; *b)* la facoltà per il difensore di depositare, in alternativa alla disposta discussione, note di udienza (fino alle ore 12 del giorno prima) o comunque istanza di passaggio in decisione.

*ii)* gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati; si suggerisce di depositare istanza di passaggio in decisione nei termini sub *i)*; ferma resta altresì la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., omissis ogni avviso;

*iii)* per le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

In ordine allo svolgimento dell'udienza di discussione da remoto di cui ai punti che precedono, viene data comunicazione, almeno tre giorni prima, circa l'orario (da intendersi comunque suscettibile di slittamento in avanti) nonché la modalità di collegamento. Avviato il collegamento verrà dato atto a verbale delle modalità di accertamento della identità dei partecipanti (come pure verrà dichiarato dai legali l'assenza di persone non autorizzate ad assistere); il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato un unico luogo di udienza a tutti gli effetti di legge. Una volta fissata la discussione secondo le predette modalità, si può evitare di prendervi parte, provvedendosi a depositare note di udienza (cfr. punto *i)*, ult. periodo) ovvero richiesta di passaggio in decisione; la norma chiarisce che, il difensore che deposita tali note è considerato, ad ogni effetto, presente in udienza.

Saranno altresì stabiliti i tempi massimi di discussione e replica ed eventuali modifiche alle norme tecniche del PAT, senza previa acquisizione dei pareri – tra i quali quello delle associazioni specialistiche – che la norma di riferimento prevede.

\*

## **2. Le misure in materia di giustizia contabile e tributaria.**

In tema di **processo contabile**, l'art. 26 del D.L. n.137/2020, ribadita l'operatività dell'art. 85 D.L. n. 18/2020, conv. in legge convertito in L. 24 aprile 2020 n. 2 e successivamente modificato dall'art. 26-ter del D.L. n. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L.13 ottobre 2020 n. 126, viene disposta la celebrazione a porte chiuse (ex art. 91, co. 2, codice

di giustizia contabile) di tutte le adunanze e udienze per le quali sia ammessa la presenza del pubblico.

Resta altresì ferma, per i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei Conti, l'adozione di ogni misura organizzativa necessaria al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone (cfr. art. 85, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020, cit.).

Con particolare riferimento ai giudizi pensionistici, si evidenzia come a norma dell'art. 85, co. 5, D.L. 18/2020, richiamato dal D.L. "Ristori", fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie calendarizzate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva la possibilità per la Parte di richiedere la discussione con istanza da notificare a tutte le parti costituite e depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.

È in ogni caso fatta salva la possibilità di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima. All'esito, il giudice emette immediatamente sentenza, con possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, co. 4, codice giustizia contabile.

o

**2.1.** Infine, con riferimento ai **giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie (provinciali e regionali)**, l'**art. 27** del D.L. "Ristori" dispone, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, lo svolgimento delle udienze sia pubbliche che camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, autorizzato (anche solo in via parziale), con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale comunicato alle Parti almeno cinque giorni prima.

In tal caso, è dato avviso alle parti, almeno tre giorni prima dell'ora e delle modalità di collegamento e, a tutti gli effetti di legge, i verbali e i provvedimenti ivi adottati si hanno per assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Viene stabilita altresì la regola generale secondo cui le controversie calendarizzate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salva la possibilità di richiedere la discussione con apposita istanza da depositarsi, previa notifica alle altre parti costituite, almeno due giorni liberi precedenti alla data della udienza (**art. 27, co. 2**, D.L. n. 137/2020).

Ove sia richiesta la discussione ma non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, tale modalità sarà sostituita dalla trattazione scritta, con previsione di deposito di memorie conclusionali (nel termine non inferiore a dieci giorni) e di repliche (nel termine di cinque giorni prima dell'udienza).

Precisa infine la norma che, in ogni caso, anche ove la causa fosse introitata sulla base degli scritti, i difensori sono comunque considerati presenti.

In attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti, ci confermiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

***Studio Legale Gattamelata e Associati (sg-gr)***